SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 1950

(29ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LONGONI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione):

« Applicazione fino al 31 dicembre 1950 della maggiorazione del limite massimo dell'aliquota della imposta camerale prevista dal primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 settembre 1947, n. 892 » (**N. 822-B**) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

CARON, *relatore* . . . . . *Pag.* 276

« Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria della Camera di commercio e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio » (**N. 1057**):

SARTORI, *relatore* 276

« Provvedimenti per i comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Stazema, Forte dei Marmi « (**N. 1063**) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE, *relatore* 277, 278
DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. 278
GIUA 278
CARON 278
SARTORI . . . . . *Pag.* 278
MARTINI 278

« Modifiche alle norme sulla liquidazione del Comitato italiano petroli » (**N. 1094**) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

CARON, *relatore* 283, 285
GIUA 284, 285
DI GIOVANNI, *Sottosegretario ai Stato per l'industria e il commercio* 284
DE LUCA 285
CAMINITI 285

(Seguito della discussione e approvazione)

« Riserva di forniture e lavorazioni, per le amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare » (**N. 1035**) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . . 279, 283
BOSCO *relatore* 279, 281, 282
PORZIO 279, 281, 282
PRESIDENTE 280
SARTORI. 280, 281
CARON 281, 283
DE LUCA 281, 282

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori Bellora, Bosco, Braitenberg, Caminiti, Carmagnola, Caron, Castagno, De Luca, Fiore, Ghidetti, Giua, Guglielmone, Longoni, Martini, Molinelli, Mott, Raja, Sartori, Tamburrano e Tomè.

Interviene altresì l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, onorevole Di Giovanni.

TOMÈ, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Applicazione fino al 31 dicembre 1950 della maggiorazione del limite massimo dell'aliquota della imposta camerale prevista dal primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892 » (N. 822-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicazione fino al 31 dicembre 1950 della maggiorazione del limite massimo della aliquota della imposta camerale prevista dal primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CARON, *relatore*. Come i colleghi avranno appreso si tratta esclusivamente di una modificazione di forma e non di sostanza introdotta dalla Camera dei deputati al disegno di legge già approvato dalla nostra Commissione.

Faccio presente che il disegno di legge è stato portato alla Camera dei deputati non alla Commissione di industria e commercio ma alla Commissione per la ratifica dei decreti legislativi. Questa Commissione formata nella maggior parte da giuristi, ha ritenuto di adottare la nuova formulazione in quanto più corretta. Propongo quindi l'approvazione dell'articolo unico.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 10. – Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 31 dicembre 1950 cesserà di avere applicazione la maggiorazione di cui al comma precedente ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle Camere di commercio e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio » (N. 1057).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle Camere di commercio e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio » (1057).

Dichiaro aperta la discussione generale.

SARTORI, *relatore*. Si tratta di un semplice adeguamento delle tariffe dei diritti di segreteria delle Camere di commercio e degli uffici provinciali della industria e del commercio. Con il presente disegno di legge si propone di aumentare di otto volte dette tariffe rispetto alla loro misura originaria.

Propongo senz'altro l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Le tariffe, in base alle quali le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio riscuotono i diritti di segreteria previsti dall'articolo 52 lettera *a*) e *b*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo la misura fissata dal decreto legislativo 5 settembre 1946, n. 149, sono aumentate di otto volte.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Negrari ed altri: « Provvedimenti per i comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Stazema, Forte dei Marmi » (N. 1063) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Negrari ed altri: « Provvedimenti per i comuni di Aulla, Fillafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazema, Forte dei Marmi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Quale relatore vi espongo le mie osservazioni su questo disegno di legge.

Comincio col rilevare che l'articolo 1 è così formulato: « Tutte le disposizioni aventi valore per la zona industriale apuana si intendono estese anche ai territori dei comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi . . . ».

È utile quindi ricordare quali sono queste disposizioni cui si fa riferimento nell'articolo 1. Si tratta di due decreti legislativi. La zona apuana è stata oggetto di attenzioni particolari anche al tempo del fascismo, in cui fu approvata una legge speciale con la quale si cercò di favorire gli impianti industriali per alleviare la crisi del marmo. Sorsero quindi diversi stabilimenti moderni, ben attrezzati, che però sono stati in gran parte distrutti durante la guerra. Allora nel 1947 col decreto lagislativo n. 372 si stabilì la costituzione di un consorzio di comuni, con un presidente nominato dal Ministro dell'industria e commercio e con una giunta esecutiva composta dai rappresentanti dei vari comuni interessati dell'Apuania. A questo consorzio si diede la facoltà di espropriare terreni e fabbricati industriali se, entro tre mesi dalla pubblicazione della notifica, gli industriali non avessero provveduto a riedificare gli stabilimenti distrutti. In caso contrario il consorzio aveva facoltà di procedere all'esproprio e di provvedere alla riedificazione. Non so però quale sia l'opera che abbia potuto svolgere il Consorzio perchè per ricreare una industria non è sufficiente solo ricostruire un fabbricato ma si deve provvedere a tutta l'attrezzatura.

Il decreto cui ho fatto cenno detta anche le norme per l'esproprio, cui si deve procedere se c'è inerzia da parte del proprietario.

È chiaro allora che i proprietari sinistrati dalla guerra avranno sempre potuto invocare di non aver colpa della situazione. Io non so quindi che risultati abbia potuto dare questo provvedimento.

Vi è poi il decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che così modifica l'articolo 1 del decreto del 1947:

« È istituito un consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'incremento, il completamento e per il perfezionamento della zona industriale di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche necessarie per l'impianto e l'esercizio delle industrie nella zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di svolgere ogni altra attività che possa essere utile per l'interesse della zona industriale ».

L'art. 2, del disegno di legge in esame è quasi una riproduzione più estesa del decreto precedente. Nell'articolo 3 si fissano le modalità per la stima e nell'articolo 4 le modalità per la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare.

Qui c'è un inconveniente da lamentare. Infatti si stabilisce che l'elenco dei beni da espropriare deve esser esposto nell'albo comunale e che occorre fare opposizione eventualmente, entro 15 giorni. Allora poichè non tutti i proprietari risiedono in luogo e non tutti si recano spesso alla Casa comunale, può accadere che essi si trovino di fronte al fatto compiuto e che abbiano notizia dell'esproprio quando sono trascorsi i 15 giorni.

Questo decreto del 1948 ha di buono un articolo 8 in cui si dichiara esente dall'imposta generale sull'entrata l'acquisto dei materiali impiegati per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione degli stabilimenti effettuato dai proprietari e l'acquisto dei macchinari.

Si vorrebbe ora estendere ad altri comuni le disposizioni di quesiti due decreti citati, in quanto anche questi altri comuni hanno avuto distruzioni notevoli a causa della guerra, trovandosi sulla linea gotica.

Io sono perplesso perchè, come ho detto, non so di quale beneficio sia stata l'opera svolta dal Consorzio per i comuni della regione apuana, non so se questo Consorzio sia in grado, una volta provveduto all'espropriazione, non solo di ricostruire i fabbricati, ma di provvedere a tutte le attrezzature necessarie e poi di esercire l'industria.

Inoltre non è sufficiente che si compili un elenco dei beni da espropriare e lo si affigga all'albo comunale, ma è necessario che se ne dia notizia al proprietario con lettera raccomandata, come in genere si usa per le notifiche.

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. In sostanza si tratta di un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati che estende ai comuni indicati nell'articolo 1 i benefici di cui ai decreti legislativi 3 aprile 1947, n. 31 marzo 1947.

Obietto del disegno di legge è quello di andare incontro a zone fortemente depresse in modo da rendere possibile la ricostruzione di industrie distrutte dalla guerra e l'assorbimento di un forte quantitativo di mano d'opera. La Camera dei deputati ha approvato questo disegno di legge proprio perchè ne ha individuato questo carattere sociale.

PRESIDENTE. Io ho rilevato quali sono le deficienze di due decreti legislativi precedenti ma è certo che non di essi discutiamo, bensì dell'estensione delle disposizioni ad altri comuni.

GIUA. Io desidero associarmi alle considerazioni dell'onorevole Sottosegretario. La zona apuana è fortemente in crisi, crisi che è prodotta soprattutto dalla mancata vendita del marmo.

Allora, di fronte all'interesse privato esposto dal nostro Presidente, occorre far passare in prima linea il carattere sociale di questa legge.

D'altro canto si tratta semplicemente di aggregare dei comuni ad una zona industriale che gode dei benefici di leggi precedenti.

Io sostengo quindi che il disegno di legge deve essere approvato senza nessuna modificazione.

CARON. Mi dichiaro favorevole anche per una considerazione che credo di una certa importanza. L'iniziativa di questo disegno di legge è di deputati che sono proprio della zona. Ora mi pare strano che deputati del luogo, i deputati che godono di una certa considerazione come l'onorevole Guerrieri e l'onorevole Togni, che è l'attuale Ministro dell'industria e commercio, abbiano proposto una disposizione di legge non corrispondente all'interesse di quei comuni.

SARTORI. Pur dichiarandomi favorevole in linea di massima al disegno di legge, trovo che esso si riferisce a troppi comuni. L'onorevole Giua ha rilevato che in quella zona c'è una forte depressione a causa della crisi del marmo, ma io osservo che nei comuni di Aulla, Villafranca e Filattiera, non c'è questa industria. Ad ogni modo non insisto su questa obiezione per non causare un rinvio del disegno di legge.

MARTINI. Come bene ha osservato il collega Caron, questo disegno di legge reca la firma di uomini, come l'onorevole Togni, per cui abbiamo un'alta considerazione. È da ritenere, quindi, che esso risponda alle esigenze di quella zona.

Sono pertanto favorevole all'approvazione senza alcuna modifica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Tutte le disposizioni aventi valore per la zona industriale apuana si intendono estese anche ai territori dei comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi, con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il termine di tre mesi previsto nel primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nella determinazione dei valori venali dei terreni ai fini della liquidazione della indennità di espropriazione non deve tenersi cal-

colo di qualsiasi incremento di valore che sia direttamente connesso con la costruzione o progettazione di opere pubbliche eseguite nei territori dei comuni indicati all'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 4.

I termine di due anni previsto dall'articolo 7, secondo comma, n. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, è determinato in mesi sei anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 5.

I comuni di cui all'articolo 1 fanno parte del Consorzio per la zona apuana. Ciascuno dei comuni stessi nomina un rappresentante nel Consiglio del Consorzio.

(*È approvato*).

Art. 6.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consorzio modificherà il proprio statuto per adeguarlo alle disposizioni della presente legge. Le modifiche sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio.

(*È approvato*).

Art. 7.

Non sono applicabili ai comuni predetti le disposizioni degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, e quelle dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Riserva di forniture e lavorazioni, per le amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale ed insulare » (N. 1035) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riserva di forniture e lavorazioni, per le amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* L'onorevole Ministro, non potendo intervenire a questa riunione, prega la Commissione di voler rinviare ad altra seduta la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ritengo che noi dobbiamo accogliere la preghiera del Ministro, trasmessaci dal Sottosegretario.

BOSCO, *relatore.* Questo disegno di legge è di estrema urgenza e ritengo perciò che non si possa differirne oltre la discussione.

PORZIO. Desidero rilevare anch'io la necessità che si proceda ora alla discussione di questo disegno di legge, dato il suo carattere di urgenza. Faccio presente che se la 9ª Commissione del Senato dovesse apportarvi delle modificazioni, il disegno di legge dovrebbe tornare alla Camera dei deputati, ed è perciò tanto più opportuno che si eviti un rinvio.

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Poichè la Commissione è per la immediata discussione del disegno di legge, dichiaro di non insistere sul rinvio, anche a nome del Ministro.

PRESIDENTE. Procediamo allora al seguito della discussione di questo disegno di legge.

PORZIO. Mi sono permesso di intervenire ai loro lavori della 9ª Commissione del Senato poichè questo è un disegno di legge che fu approvato dal Consiglio dei Ministri quando io an-

cora ne facevo parte ed al quale ho dedicato le mie deboli forze.

La questione è piccola ma si deve considerarla in un quadro ampio. Si vuole o non si vuole sorreggere l'industria del Mezzogiorno? Se questo si vuole – io dissi in Consiglio dei Ministri – si deve autorizzare il Governo a concedere il sesto delle forniture per le amministrazioni dello Stato agli stabilimenti industriali delle regioni meridionali ed insulari. È inutile che io dica all'Assemblea che il sesto è troppo poco perchè per un complesso di territori che vanno dall'Abruzzo alla Sardegna, dall'estremo limite della Puglia alla Sicilia, questa piccola quota è ben piccola cosa. Ad ogni modo il mio debole sforzo fu diretto ad assicurare che le amministrazioni dello Stato non solo avessero facoltà, ma fossero tenute a riservare alle industrie del Mezzogiorno questa piccola quota. Riuscii a superare gli ostacoli che si frapponevano anche se essi non erano pochi. Si opponeva la deficiente attrezzatura delle industrie del Mezzogiorno, e io riuscii a vincere questa obiezione facendo prevalere il principio della compensazione, per modo che quelle forniture che non potevano ottenersi nel Mezzogiorno si compensassero con altre forniture cui le nostre industrie possono provvedere.

Questo disegno di legge fu approvato proprio nell'ultima seduta del Consiglio dei Ministri cui ebbi l'onore di partecipare. Ho appreso adesso che la Camera dei deputati ha voluto aggiungere alle regioni comprese nello schema ministeriale anche il Lazio, aumentando però la quota dal sesto al quinto.

Io credo che questo sia un andazzo che non vada più oltre tollerato. Rispettiamo almeno la geografia! I miei maestri non mi hanno insegnato a considerare il Lazio come meridione.

GIUA. Il Lazio, però, è legato al meridione.

PORZIO. Ma non è meridione. Ricordo anzi che io consentii che si aggiungessero le provincie di Frosinone e di Latina, ma solo quelle che una volta facevano parte del regno di Napoli. Ma più larghi di così non si poteva essere. Ora, invece, si vuole aggiungere anche Roma, come del resto si è proposto anche per la Cassa per il Mezzogiorno. Ma così si rischia di voler troppo e di non ottenere nessun risultato. Per lo meno non diciamo più che si fanno dei provvedimenti *ad hoc* per il Mezzogiorno, perchè il problema del Mezzogiorno è ben diverso da quello di altre regioni, quali il Lazio. Come si fa a voler comprendere il Lazio in questo provvedimento? Il Lazio significa una vasta zona di industrie, c'è la Pirelli, c'è Colleferro, c'è il Poligrafico, c'è una quantità di altre industrie. Allora al Mezzogiorno si finisce col non dare nemmeno il sesto.

Io difendo perciò il disegno di legge come è stato approvato dal Consiglio dei Ministri.

SARTORI. Io non credo che si possa affermare che al Mezzogiorno si dà troppo poco se gli si riserva un quinto o un sesto delle forniture, perchè le industrie del Mezzogiorno, che hanno questa quota a loro disposizione, possono anche concorrere all'assegnazione delle rimanenti forniture.

PRESIDENTE. Io ricordo che quando nella precedente seduta si trattò della questione dell'inclusione del Lazio e dell'aumento della quota dal sesto al quinto, il Ministro propose di modificare l'intitolazione del disegno di legge di modo che si evitasse anche il pericolo di precedenti includendo il Lazio fra le regioni meridionali.

BOSCO, *relatore*. Nella precedente seduta si accennò anche alla possibilità di stabilire delle norme particolari per il Lazio. Si disse che senza toccare il sesto riservato alle provincie meridionali e insulari, si sarebbe potuta riservare una quota per il Lazio. Io osservai allora che non sarei stato contrario ad una proposta di questo genere ribadendo però il concetto che non si dovesse toccare il sesto riservato al meridione.

Quindi se in questa sede si proporranno degli emendamenti per venire incontro alla situazione speciale del Lazio, io non farò nessuna obiezione.

La proposta del relatore è quindi di sopprimere nell'articolo 1 il riferimento alle provincie del Lazio in genere e di aggiungere, invece, i comuni delle provincie di Frosinone e di Latina che facevano parte della provincia di Caserta.

GIUA. Perchè, allora, si sono inclusi i territori dell'isola d'Elba?

BOSCO, *relatore*. Anche in altri provvedimenti riguardanti l'Italia meridionale è stata sempre compresa l'isola d'Elba.

Se poi la Commissione ritenesse di comprendere tutto il territorio delle provincie di Frosinone e di Latina e non solo i comuni già appartenenti alla provincia di Caserta, da parte mia non vi sarebbe opposizione.

DE LUCA. Dopo le dichiarazioni esplicite di alcuni onorevoli colleghi che si sono schierati contro la mia tesi, che ritenevo appoggiata da ragioni molto solide, in ogni caso molto più solide di quelle che possono essere costituite da una divisione geografica, rimango un pò perplesso perchè non so come continuare ad insistere nelle mie proposte di fronte all'ostilità della Commissione.

Ad ogni modo ricordo che c'era una subordinata quando nell'altra riunione si parlò del sesto o del quinto riservato all'Italia meridionale a seconda che si comprendesse o meno il Lazio. Io dissi che era naturale che, ove non si volesse comprendere il Lazio nell'elencazione generale, si dovesse allora riservargli un articolo a parte, una posizione non difforme sostanzialmente da quella riservata ai territori del meridione. Se si fosse voluti tornare al sesto, previsto dallo schema ministeriale per il meridione, era logico che al Lazio fosse riservata una aliquota che compensasse la sua esclusione. Certo non si può dire che il Lazio, nella parte confinante con la Maremma toscana e nella zona di Viterbo, si trovi in condizioni, per quanto riguarda l'industrializzazione, migliori dell'Italia meridionale.

Allora io credo di poter proporre un emendamento che consenta per il Lazio la riserva di una quota che sarà determinata dalla differenza tra il quinto, come nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, e il sesto, come nello schema governativo, cioè il trentesimo. Propongo cioè che si ritorni all'articolo 1 del testo governativo e si introduca un articolo aggiuntivo che riservi la quota di un trentesimo per il Lazio.

SARTORI. Io credo che la riserva di una quota così piccola sia impossibile perchè certe forniture non si possono dividere in modo da da riservarne un trentesimo ad una data regione. Questa divisione, in pratica, è se non impossibile, difficilissima.

DE LUCA. C'è il principio della compensazione.

CARON. Si tratta delle forniture e delle lavorazioni per un intero anno finanziario, che raggiungono importi per centinaia di miliardi.

PORZIO. Io desidero fare osservare al collega De Luca che io in Consiglio dei Ministri sostenni la necessità di non comprendete il Lazio nell'elencazione dei territori che avrebbero beneficiato di questa legge per il Mezzogiorno, perchè il Lazio non fa parte del Mezzogiorno. Ad ogni modo alle nostre terre è riservato solo un sesto delle forniture. Liberissimo il Lazio, come le altre regioni d'Italia, di proteggersi come vuole con una riserva particolare.

Però lo scopo di questo disegno di legge è principalmente quello di venire incontro a certe industrie del meridione che fin'ora, per vari motivi, erano state dimenticate ed erano rimaste senza possibilità di lavoro.

Ripeto, ad ogni modo, che non sono contrario alla proposta del senatore De Luca di fissare una percentuale anche per il Lazio, purchè non si commetta l'errore geografico di comprenderlo tra i territori meridionali.

BOSCO, *relatore*. Poichè per il Lazio presenterò, assieme all'onorevole De Luca, un apposito articolo aggiuntivo, nell'articolo 1 non si deve più parlare, come avevo proposto, dei comuni delle provincie di Latina e Frosinone già facenti parte della provincia di Caserta.

DE LUCA. Le zone di Frosinone e Latina già facenti parte della provincia di Caserta, dovrebbero essere incluse nell'elencazione generale, perchè in tutte le leggi per il Mezzogiorno dette zone sono state sempre aggregate al meridione.

BOSCO, *relatore*. La proposta che fa il collega De Luca risponde alla storia degli ultimi provvedimenti per il Mezzogiorno che comprendono i comuni delle provincie di Frosinone e Latina, i quali facevano parte dell'antico regno di Napoli. Se non che in quelle leggi alle quali si riferisce il collega De Luca non c'era un provvedimento speciale per il Lazio. Allora, poichè oggi c'è un articolo che prevede una riserva specifica per il Lazio, in questo caso non occorre più questa separazione dei comuni di Frosinone e Latina, per aggregarne una parte all'Italia meridionale.

Noi della Campania facciamo continue pressioni sul Governo e su questi comuni delle provincie di Frosinone e di Latina perchè ritornino alla nostra regione: non possiamo però ammettere che questi comuni vogliano far parte del Lazio quando ad essi conviene per ragioni di carattere politico-economico, e vogliano poi essere considerati come Campania in altre occasioni per godere dei benefici riservati al Mezzogiorno. Se questi comuni vogliono godere dei benefici dell'Italia meridionale, ritornino alla Campania.

DE LUCA. Mi dispiace che debba sorgere un nuovo conflitto con il collega Bosco. Che le provincie di Frosinone e di Latina per una parte non indifferente facessero parte del regno di Napoli non è cosa opinabile; che tutte le leggi che si stanno facendo per il Mezzogiorno comprendano questa parte del Lazio è anche cosa certa. Stiamo adesso discutendo un disegno di legge per la Cassa per il Mezzogiorno e di esso beneficeranno le provincie di Frosinone e di Latina. D'altra parte io ho accettato una soluzione intermedia per il Lazio, ma voi capite che se quella piccola quota debba valere anche per le provincie di Frosinone e di Latina, di venta addirittura irrisoria.

Ora siccome ragioni geografiche e storiche fanno pensare che quando si parla di meridione si parli anche dei comuni delle provincie di Latina e di Frosinone io propongo di includere queste zone nell'articolo 1. Si deve ricordare d'altra parte che i comuni di queste provincie sono eminentemente rurali e quindi per ben piccola parte potranno concorrere all'assegnazione delle forniture.

BOSCO, *relatore*. Questo argomento vale anche nel caso che detti comuni siano aggregati alla quota del Lazio.

DE LUCA. D'altra parte ella, onorevole Bosco, ha affermato che desidera vedere questi comuni riannessi alla Campania. Allora perchè non li allettate un pochino considerandoli già come parte della Campania?

PORZIO. Vorrei fare rilevare un pericolo insito nella formulazione di questo disegno di legge. In esso si parla di stabilimenti industriali delle varie regioni elencate. Ora potrà darsi il caso di industrie che fissino la loro sede in piccoli impianti industriali, ad esempio, a Roma, ottengano l'assegnazione della quota riservata e passino poi il lavoro alla loro grande fabbrica di Milano o Torino. Così quando nel 1904 l'onorevole Giolitti promosse una legge per Napoli, si dette il caso di molte industrie che fiorirono a Napoli, ma che erano di industriali del Nord che si avvantaggiavano così delle provvidenze a favore delle nostre industrie.

Allora specifichiamo bene la cosa e diciamo che la quota è riservata alle industrie che risiedono veramente e abbiano la propria attrezzatura nelle regioni elencate.

BOSCO, *relatore*. È comunque opportuno che la norma si riferisca agli stabilimenti situati nell'Italia meridionale e per la produzione nelle provincie meridionali. Pregherei pertanto il Presidente di mettere in votazione il testo con la soppressione del Lazio.

DE LUCA. Propongo il seguente emendamento aggiuntivo: dopo le parole «dei territori dell'Isola d'Elba», aggiungere: «dei comuni delle provincie di Frosinone e di Latina che facevano parte della provincia di Caserta». Non si dovrebbe infatti comprendere nel trentesimo da riservarsi al Lazio quei comuni del Lazio che già facevano parte della Campania.

BOSCO. Dichiaro di essere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 1 nel testo concordato, che così suona:

Art. 1.

È fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane, delle provincie dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, e dei territori dell'isola d'Elba, le forniture e lavorazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40. Lo stesso obbligo è posto a carico delle amministrazioni delle ferrovie dello Stato e della Marina militare, per

le forniture previste dai decreti legislativi 14 giugno 1945, n. 374, e 15 novembre 1946, n. 503.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al sesto, delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata agli stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili o che non possano essere effettuate dai predetti stabilimenti, da determinarsi ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, sentite le Amministrazioni e le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle provincie interessate. Il decreto anzidetto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La percentuale che viene esclusa dalla riserva del sesto sarà comunque ricuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte delle regioni di cui all'articolo 1 sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al sesto delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 proposto dal senatore Bosco:

Art. 3.

L'obbligo di riserva di cui all'articolo 1 si applica anche a favore degli stabilimenti industriali delle provincie del Lazio, con le modalità di cui all'articolo 2, per una quota non inferiore al trentesimo delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario.

CARON. Parlo per dichiarazione di voto. Nel mentre ho votato, pur appartenendo all'Italia settentrionale, con vera soddisfazione, un tentativo, per quanto modesto, per la valorizzazione delle industrie meridionali, convinto come sono, a parte ogni considerazione sentimentale, che il potenziamento dell'Italia Meridionale costituisce un vero affare per tutto il Paese, debbo dichiarare che mi asterrò dal votare il presente articolo. Stabilire infatti delle facilitazioni, ad esempio, per la zona di Roma, che non è evidentemente una zona depressa, è una esagerazione che mi sembra esuli dagli scopi della presente legge.

DI GIOVANNI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sulla liquidazione del Comitato italiano petroli » (N. 1094) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sulla liquidazione del Comitato Italiano Petroli ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CARON, *relatore*. Non pretendo affatto che i colleghi ricordino quello che, in linea generale, ebbi l'onore di dire a questo proposito in Assemblea plenaria in occasione della discussione del bilancio dell'industria e commercio 1948–49, innanzitutto perchè molto tempo è passato dal mio modesto intervento e in secondo luogo perchè se ignoto sono adesso, ancor più lo ero allora. Ma in quell'occasione io trattai di questi enti la cui liquidazione procede così a rilento da rappresentare una piaga veramente preoccupante. In particolare citai appunto il Comitato italiano petroli il cui collegio di li-

quidatori, 5 in tutto, procedeva assai lentamente al suo compito, probabilmente a causa dei cospicui emolumenti che per condurlo a termine percepiva. Il Ministro di allora nella sua risposta ebbe la bontà di assicurarmi che avrebbe provveduto. Personalmente sono quindi soddisfatto (benchè sia già passato un anno e mezzo) nel veder giungere finalmente al nostro esame il presente disegno di legge che, sopprimendo il collegio di liquidazione, investe dei compiti a quello affidati un liquidatore unico. Si tratta certamente di un miglioramento, confesso però di essere sorpreso nel vedere che si preveda ancora un anno per portare a termine le operazioni di liquidazione. È questo un termine che mi sembra quanto meno eccessivo, per cui richiamo la attenzione della Commissione e del suo Presidente affinchè faccia presente al Governo che sarebbe necessario finirla una buona volta con questo andazzo. Non ci si può nascondere infatti che una liquidazione, quando lo si voglia, la si può condurre in porto nel giro di pochi mesi. Sono almeno due anni che va avanti questa storia ed io non mi perito di affermare che con un po' di buona volontà, il nuovo liquidatore potrebbe compiere la sua opera in tre mesi. Comprendo però che modificare in tal senso il disegno di legge, vorrebbe dire farlo ritornare alla Camera dei deputati, con conseguente ulteriore perdita di tempo. Presenterò quindi un ordine del giorno per raccomandare al Governo che, per lo meno, non si proceda alla concessione di ulteriori proroghe, e dichiaro fin d'ora che darò voto favorevole al disegno di legge.

GIUA. In linea generale potrei anche essere d'accordo con il senatore Caron circa la necessità di liquidare tutti i comitati e comitatini che fanno capo al Ministero dell'industria. Nella fattispecie però ci troviamo di fronte ad un problema ben più vasto ed io avrei preferito che il Governo, nel presentarci questo provvedimento, lo avesse fatto precedere da un'introduzione generale sulla linea che esso intende adottare nella politica del petrolio. Noi ci troviamo, si può dire, all'inizio di un nuovo indirizzo economico in questo campo, e la proposta liquidazione del Comitato italiano petroli, stante la nuova situazione, confesso che mi sorprende. Quale nuovo organo si intende sostituire al soppresso Comitato italiano petroli? Quale nuova linea di condotta vuole adottare il Governo di fronte ai nuovi sviluppi che prenderà questa branca della nostra economia in rapporto alla scoperta e allo sfruttamento dei nuovi importanti giacimenti di metano e di petrolio?

DI GIOVANNI. *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Il Comitato italiano petroli fu costituito con provvedimento legislativo del 1° marzo 1945, che ne determinava anche gli obiettivi. Il 22 maggio 1947 intervenne un altro decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato che poneva in liquidazione detto Comitato, nominando all'uopo un collegio di liquidatori composto di cinque membri. Successivamente intervenne un nuovo provvedimento legislativo di proroga al termine prefissato per il completamento delle operazioni di liquidazione. Altri provvedimenti non furono adottati, e noi ci siamo trovati di fronte allo stato di fatto che i poteri e i còmpiti del Comitato di liquidazione, prolungandosi le operazioni di liquidazione, venivano a prorogarsi automaticamente pur mancando uno specifico provvedimento legislativo di proroga.

Ci siamo pertanto trovati nella necessità di formulare un progetto di legge che assegnasse un termine definitivo per l'espletamento di tali operazioni e che, nello tesso tempo, al fine di facilitare la chiusura della liquidazione sostituisse al collegio dei liquidatori un liquidatore unico. Si è pensato inoltre di prescrivere al collegio uscente un termine di tre mesi per la presentazione del rendiconto della propria gestione e di una relazione illustrativa.

Si è dovuto fissare il termine di un anno perchè purtroppo si tratta di operazioni complesse che riguardano la liquidazione di un partimonio non indifferente, per cui le previsioni dei tecnici del Ministero e dello stesso Ministro ritengono che la liquidazione stessa non possa aver termine prima di questo periodo. V'è da notare però che si tratta di un termine perentorio che non è consentito superare.

In risposta poi all'onorevole Giua, debbo osservate che non mi sembra sia il caso di addivenire ad una discussione sulla politica del Governo in ordine al metano ed al petrolio, nè io avrei la veste per farlo, poichè il còmpito mio e della Commissione è limitato

in questa sede alla discussione e all'eventuale approvazione del presente disegno di legge il quale del resto – non lo si dimentichi – ha già ottenuto voto favorevole da parte della Camera dei deputati.

GIUA. Io non chiedo che il Sottosegretario faccia un'eposizione sulla politica generale del Governo in ordine ai problemi petroliferi; vorrei soltanto che egli rispondesse alla seguente domanda che del resto era implicita in quanto io ho precedentemente detto. Nel caso che noi approvassimo questa legge – e non ho nulla in contrario a che la si approvi – il provvedimento starebbe a significare che il Governo riconosce inutile l'esistenza di questo Comitato italiano petroli? E di conseguenza, ha in mente di istituire qualche nuovo ente che lo sostituisca?

DE LUCA. Le osservazioni del senatore Giua mi trovano consenziente nella sostanza, poichè la situazione nel campo dei petroli è notevolmente mutata in Italia da qualche tempo a questa parte, e pertanto sarebbe utile ed opportuno che il Governo illustrasse i nuovi criteri a cui intende ispirarsi in questo settore. Nell'ordine giuridico però queste osservazioni mi sembrano sfasate. Appare evidente infatti che, essendo stata già da tempo decisa con provvedimento di legge la liquidazione del Comitato, esso, se pur non è cessato formalmente di esistere, perchè ciò avverrà a liquidazione chiusa, è stato ritenuto completamente inutile e quindi posto in liquidazione. Non sembra perciò lecito innestare un problema di merito in una questione di pura forma come la presente. Piuttosto io, associandomi a quanto ha detto il collega Giua, coglierei l'occasione per pregare l'onorevole Sottosegretario di farsi interprete presso il Governo del desiderio della Commissione di essere portata a conoscenza della direttiva che il Governo stesso intende prescrivere, in ordine ad una questione di tanto grave momento.

Quanto poi alla perentorietà del termine cui accennava l'onorevole Sottosegretario, mi permetto di rilevare che la liquidazione comporta in sè un tale complesso di fatti e di atti giuridici da lasciare sempre aperta la possibilità che si renda necessario superare il limite di tempo fissato. Comunque è stato bene stabilire un termine preciso al fine di ottenere, quanto meno, una maggiore sollecitudine nello espletamento delle operazioni di liquidazione.

CAMINITI. Faccio presente, per sollevare dalle sue preoccupazioni il collega Giua, che il Comitato petroli non si interessava affatto dei problemi inerenti alla politica dei petroli, ma era un ente addetto alla distribuzione del combustibile che gli alleati importavano in Italia ed aveva il compito di gestire i depositi costieri formatisi per necessità belliche. Terminata tale gestione, esso ha venduto all'asta tutte le attrezzature per cui la sua liquidazione è stata imposta da una situazione di fatto già determinatasi in precedenza.

CARON. D'accordo anche con il senatore De Luca, presento il seguente ordine del giorno:

«La 9ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge sulle modifiche alle norme sulla liquidazione del Comitato italiano petroli, invita il Governo a sorvegliare rigorosamente a che il termine di un anno di cui all'articolo 3 di detta legge non sia in nessun caso superato».

Chiedo che quest'ordine del giorno sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo innanzi tutto in votazione l'ordine del giorno testè presentato dal senatore Caron.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il collegio dei liquidatori previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 22 maggio 1947, n. 623, è soppresso.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il collegio dei liquidatori dovrà presentare ai Ministri per l'industria e commercio, per le finanze e per il tesoro, un rendiconto della propria gestione e una relazione illustrativa, accompagnati dalle relazioni del collegio dei revisori dei conti e del Comitato di vigilanza istituito con l'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 239.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le operazioni di liquidazione del Comitato italiano petroli sono continuate da un liquidatore nominato dal Ministro per l'industria e commercio di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le operazioni di liquidazione debbono essere ultimate entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 12,15.